



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 30/09/2019

ORDINANZA N° 78 del 30/09/2019

Oggetto: Mercato di Cavallino Invernale - Traslazione temporanea e sperimentale dei posteggi 1, 2 e 3.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – DEMANIO**

Premesso che è corrente in località Cavallino, sull'area a parcheggio pubblico compresa fra via Equilia e il ramo primo di via delle Saline, ad ovest della Scuola dell'Infanzia Primaria, il Mercato di Cavallino Invernale;

Ricordato che esso è stato ivi trasferito a seguito di modifica del Piano del Commercio su Aree Pubbliche e conseguente revisione del Regolamento mercatale, approvate rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.10.2018 e n. 68 del 18.12.2018;

Considerato che potrebbe rendersi opportuno traslare verso nord (in direzione del ramo primo di via delle Saline) la fila costituita dai posteggi nn. 1, 2 e 3 in modo tale da costituire un confine chiaro e definito dell'area mercatale e onde consentire che il fronte di vendita degli autospacci sia rivolto a sud e, con ciò, visibile per quanto possibile dalla viabilità principale;

Ritenuto opportuno di procedere a sperimentazione in tal senso, per almeno tre giornate mercatali, ovvero fino a martedì 15 ottobre c.a. compreso, onde verificare se la soluzione prospettata possa avere riscontro positivo fra gli operatori mercatali e se sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell'attrattività del mercato;

Dato atto che non sarà possibile, e nemmeno opportuno, predisporre i segni a terra dei posteggi nelle more della sperimentazione;

Ritenuto, comunque, che ai concessionari dei posteggi, anche giornalieri perché precari, non potrà essere



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730

e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



consentito di occupare una superficie maggiore di quella assegnata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Regolamento per lo svolgimento del commercio nel Mercato di Cavallino Invernale, riguardando la presente solo la localizzazione del posteggio, in invarianza dell'estensione;

Visto l'art. 20, comma 3, del Regolamento citato, a mente del quale è ammesso lo spostamento temporaneo dei posteggi, da attuarsi con ordinanza del Dirigente competente;

Riconosciuta la propria competenza, in relazione all'art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e alla determinazione R.G. n. 2572 del 28.12.2018;

Visto:

- Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- la legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 recante “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”;
- la DGR n. 1902 del 20.07.2001, come modificata ed integrata con deliberazioni n. 633 del 14.03.2003, n. 1028 del 16.04.2004 e n. 2113 del 02.08.2005;
- il Piano del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2002 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 30.10.2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2018, immediatamente esecutiva, recante “Modifiche al regolamento e alla planimetria del Mercato di Cavallino Invernale”;
- la determinazione R.G. n. 2196 del 21.11.2018 relativa all'assegnazione dei posteggi a seguito del trasferimento del mercato in parola;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30.5.2003;

ORDINA

La traslazione temporanea verso nord (in direzione del ramo primo di via delle Saline) della fila costituita dai posteggi nn. 1, 2 e 3 con contestuale rotazione del fronte di vendita degli autospacci verso la via Equilia.

La traslazione ha natura sperimentale, fino a martedì 15 ottobre compreso.

La presente trova applicazione anche per il caso di posteggi non assegnati, ovvero in riferimento ai concessionari cd. precari.

È fatto comunque divieto ai concessionari tutti, anche a seguito della traslazione, di occupare una superficie maggiore rispetto a quella del posteggio risultante dalla concessione o, in assenza, dalla planimetria, ancorché in assenza dei segni a terra.

MANDA

Al Comando di Polizia Locale per l'applicazione e per la vigilanza.

INFORMA

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. 241/1990, che il presente procedimento è di competenza del soprintestato Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio, sito in piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3, loc. Ca' Savio; Responsabile del procedimento è il sottoscritto Davide Vallese.

Per l'eventuale visione degli atti inerenti al procedimento stesso, gli interessati possono rivolgersi direttamente all'unità organizzativa o alla persona di cui sopra ed agli stessi potranno essere presentati eventuali memorie scritte e documenti pertinenti.

AVVERTE

1. che per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, secondo quanto disposto dall'art. 2 del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30.5.2003, con le modalità stabilite dall'art. 16 della legge 689/81;
2. ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente provvedimento, gli interessati possono proporre ricorso:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
 - al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio
Dott. Davide Vallese

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 30/09/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 15/10/2019.

IL MESSO COMUNALE



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it

